

Iniziativa popolare federale «In favore della famiglia – I figli assicurano l'avvenire!»

Esame preliminare

La Cancelleria federale svizzera,

esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «In favore della famiglia – I figli assicurano l'avvenire!», presentata il 5 settembre 2003;

visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici;

visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 1978² sui diritti politici,

decide:

1. La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «In favore della famiglia – I figli assicurano l'avvenire!», presentata il 5 settembre 2003, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP³) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.
2. L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori:
 1. Dr.iur.Beat Kaufmann, Bürglenstrasse 31, 3006 Berna
 2. Käthi Kaufmann, Bürglenstrasse 31, 3006 Berna
 3. Dr.sc.nat.ETH Yves Bichsel, Linckweg 23, 3052 Zollikofen
 4. Oswald Odermatt, Oberböningenstrasse 1, 8840 Einsiedeln
 5. Claire Fischer, Sumpfstrasse 38, 4554 Etziken
 6. Alfred Schneider, Eggplatz 4, 3634 Thierachern
 7. Christoph Zwahlen, Augsterheglistrasse 14, 4133 Pratteln
 8. Maja Garz, Wabergstrasse 4, 8624 Grüt
 9. Renate Schmid, Pilatusblick, 6122 Menznau

¹ RS 161.1

² RS 161.11

³ RS 311.0

10. Pfr. Beat Schmid, Pilatusblick, 6122 Menznau
 11. Thomas Wyss, Dattenmattstrasse 7, 6010 Kriens
 12. Peter Amstutz, Huobboden 10, 6370 Stans
 13. Ursula Vögeli, Chrummacher 24, 3202 Frauenkappelen
 14. Gerhard Fischer, Zelg 236, 8344 Bäretswil
 15. Franziska Wyss, Dattenmattstrasse 7, 6010 Kriens
 16. Alois Brem, Friedlisbergstrasse 220, 8964 Rudolfstetten
 17. Peter Thommen, Wasenhaldenstrasse 5, 5080 Laufenburg
 18. Reinhard Füchslin, Ringstrasse 19, 6410 Goldau
 19. Silvia Füchslin, Ringstrasse 19, 6410 Goldau
 20. Jürg Läderach, Im Feld 9, 8856 Tuggen
 21. François Von Siebenthal, Roches 14, 1010 Losanna
 22. Fritz Imhof, Dachsweg 12, 4313 Möhlin
 23. Markus Lanfranchi, Paese 72, 6538 Verdabbio
 24. Sabine Lanfranchi, Paese 72, 6538 Verdabbio
 25. Dr.med. Claudine Schmidt, Bahnhofstrasse 20, 3904 Naters
 26. Philippe Aegerter, Rue Candolle 24, 1205 Ginevra
3. Il titolo dell'iniziativa popolare federale «In favore della famiglia – I figli assicurano l'avvenire!» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.
 4. La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: I figli assicurano l'avvenire!, Casella postale 801, 3000 Berna 31, e pubblicata nel Foglio federale del 23 settembre 2003.

9 settembre 2003

Cancelleria federale svizzera:

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Iniziativa popolare federale «In favore della famiglia – I figli assicurano l'avvenire!»

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 116, rubrica, nonché cpv. 1 e 1^{bis} (nuovo)

Protezione della famiglia

¹ La Confederazione promuove il matrimonio e la famiglia e prende provvedimenti a loro tutela. Essa:

- a. sgrava le famiglie in materia di imposta federale diretta accordando una deduzione per figli di almeno 13 000 franchi per figlio;
- b. riconosce il valore del lavoro familiare accordando, in materia di imposta federale diretta, una deduzione di 15 000 franchi per il lavoro educativo svolto in seno alla famiglia finché il figlio più giovane compie diciotto anni;
- c. elimina la discriminazione fiscale delle coppie sposate rispetto alle coppie che vivono in concubinato;
- d. nell'adempimento dei compiti statali, esamina le incidenze che essi hanno sulla famiglia.

^{1bis} La Confederazione adegua periodicamente al rincaro le deduzioni di cui al capoverso 1 ed emana principi direttivi per corrispondenti deduzioni in materia di imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni. Le spese per i figli sono esenti da imposta.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197. Disposizioni transitorie successive all'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999

2. Disposizione transitoria dell'art. 116 cpv. 1 e 1^{bis} (Protezione della famiglia)

L'articolo 116 capoversi 1 e 1^{bis} entra in vigore al più tardi il secondo periodo fiscale successivo alla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. Se i necessari adeguamenti legislativi non sono stati operati entro tale termine, il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione.